

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N. 686 DEL 09/09/2021**

**OGGETTO**

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESECUZIONE DI PROVE DI LABORATORIO SUI CONGLOMERATI BITUMINOSI DELLE INFRASTRUTTURE DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA, IN ACCORDO QUADRO.

## Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia

### IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Decreto del Presidente n. 7 del 25/01/2021, successivamente modificato con Decreto del Presidente n. 81 del 03/06/2021, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2021 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
- è pertanto dovere primario dell'Ente proprietario delle strade garantirne la sicurezza mediante la realizzazione delle opere necessarie e l'adozione dei conseguenti provvedimenti;
- sussiste la responsabilità di detto Ente in relazione agli eventi lesivi occorsi nei tratti stradali gestiti, nei casi in cui l'evento medesimo trovi origine nella cattiva od omessa manutenzione delle strade stesse;
- in base all'art. 14, comma 1, "Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade" del D. LGS n. 285 del 30/04/1992 e successive modificazioni, gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, sono tenuti:
  - a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
  - b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;
  - c) all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta;
- a questo scopo sono in corso lavori di manutenzione delle strade;
- sono in programmazione altresì varie progettazioni di messa in sicurezza di incroci e tratti stradali;
- si rende necessario effettuare adeguate indagini preliminari per verificare le condizioni dei piani viabili di strade e manufatti, nonché per la verifica dell'esecuzione degli interventi già in corso di realizzazione, consistenti in prove sia in sito che in laboratorio sui conglomerati bituminosi;
- ritenuto che la formula dell'accordo quadro possa garantire un più celere svolgimento delle attività di verifica suddette, per ottenere conseguentemente una riduzione dei tempi procedurali e ai fini di una più rapida realizzazione degli interventi;
- occorre infatti ricordare che l'esigenza di un'azione amministrativa efficace ed efficiente si realizza anche attraverso un alleggerimento delle procedure, con la considerazione che i principi di adeguatezza, proporzionalità, efficacia ed efficienza impongono di agire senza aggravare il procedimento;
- trattandosi in prevalenza di servizi da eseguire secondo le necessità che emergeranno

durante il periodo dell'appalto, quindi non esattamente preventivabili, in quanto influenzati dalla necessità di intervenire sulle infrastrutture e dalla disponibilità di risorse per realizzare detti interventi, si ritiene idonea la formula dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016;

Verificato che l'Ente non dispone di attrezzature e di personale idonei a detta attività specialistica, per cui è necessario individuare un soggetto esterno, competente in materia, dotato di adeguata professionalità, che si renda disponibile ad effettuare le prestazioni in argomento;

Valutato di affidare il servizio tecnico di cui sopra a un operatore economico esterno in possesso della necessaria esperienza in materia;

Considerato che, ai sensi degli artt. 31 (comma 8) e 36 (comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, nonché degli artt. 10, comma 1, lett. a) e 11, del vigente Regolamento Provinciale per la disciplina dei contratti, è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile Unico del Procedimento, nei casi in cui il corrispettivo sia stato stimato di importo inferiore ad € 40.000,00, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali, nonché dell'I.V.A. e nel rispetto dei principi di cui all'art. 30, comma 1, del medesimo D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Vista la Circolare n. 3/2018 disposta dal Segretario Generale della Provincia, con proprio atto n. 376/2018, con la quale si specifica, tra l'altro, che per lo svolgimento di gare fino a € 40.000,00 i singoli servizi dell'Ente possono procedere in via tradizionale per la trasmissione e la ricezione della documentazione di gara;

Considerato che:

- per le prestazioni di cui sopra il corrispettivo presunto ammonta a € 35.000,00 al netto dell'IVA;
- il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è l'Arch. Raffaella Pancioli, funzionario dell'U.O. Gestione manufatti della Provincia;
- per i dettagli delle prestazioni richieste si rimanda allo schema di contratto allegato alla presente, che dovranno essere eseguite nel rispetto di tutta la vigente normativa dei lavori pubblici, assumendo direttamente ogni relativa responsabilità;

Rilevato che:

- nello specifico, poiché il corrispettivo a base di gara è stato stimato in € 35.000,00, al netto dell'IVA, con lettera inviata tramite PEC il 06/08/2021, Prot. n. 21713/4/2021, si è provveduto a chiedere un preventivo alla ditta LABORATORIO GEOTECNOLOGICO EMILIANO con sede in Strada Naviglia, 5, 43122 Parma, p. IVA 00464720341, fissando come termine per la presentazione delle offerte il giorno 26/08/2021 alle ore 12:00;
- entro il termine previsto è pervenuta l'offerta, assunta agli atti con Prot. Gen. 23116 del 26/08/2021, regolarmente presentata con riferimento a quanto contenuto nella richiesta di preventivo, con ribasso del 5,00% (cinquevirgolazerozeropercento);

- tale offerta conclude in € 33.250,00, che, per le motivazioni sopra riportate, si ritiene congrua;
- si è utilizzato questo strumento di scelta del contraente per garantire un affidamento indubbiamente più celere, rispetto alle procedure ordinarie e in forma semplificata, per ottenere conseguentemente una riduzione dei tempi procedurali e ai fini di una più rapida realizzazione della prestazione;
- occorre infatti ricordare che l'esigenza di un'azione amministrativa efficace ed efficiente si realizza anche attraverso un alleggerimento delle procedure, specie per servizi di importo non particolarmente rilevante, con la considerazione che i principi di adeguatezza, proporzionalità, efficacia ed efficienza impongono di agire senza aggravare il procedimento, se non nei limiti di una preliminare e doverosa verifica circa la sua economicità e del rispetto del principio della rotazione. Ne consegue che, rispettato il principio della rotazione, quale attuazione del più ampio principio della non discriminazione e parità di trattamento e accertata l'economicità del valore dell'affidamento, si è ritenuto di procedere in tal senso;
- come previsto dall'art. 46, comma 2, della Legge 133/2008, il servizio rientra nelle attività istituzionali della Provincia, come stabilite dalla legge e poiché l'importo dello stesso è superiore a lordi € 5.000,00, dovrà essere trasmesso alla competente sezione regionale della Corte dei Conti, ai sensi della L. 266/05, per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione;

Tenuto conto che nella richiesta di offerta era stata indicata la facoltà dell'Ente di non chiedere la garanzia per la cauzione definitiva, di cui all'art. 103, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., chiedendo pertanto un ulteriore miglioramento del prezzo; a tal proposito la ditta LABORATORIO GEOTECNOLOGICO EMILIANO ha offerto un ulteriore sconto di € 100,00, concludendo la propria offerta con il prezzo netto di **€ 33.150,00**;

Ritenuto di:

- procedere all'affidamento diretto, in pendenza dei controlli di legge sui requisiti di cui all'art.80 del D.Lgs. 50/2016, del servizio tecnico per l'esecuzione del servizio tecnico di ESECUZIONE DI PROVE DI LABORATORIO SUI CONGLOMERATI BITUMINOSI DELLE INFRASTRUTTURE DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA, IN ACCORDO QUADRO al LABORATORIO GEOTECNOLOGICO EMILIANO con sede in Strada Naviglia, 5, 43122 Parma, p. IVA 00464720341 con il ribasso del 5,00% (cinquevirgolazerozeropercento) sull'importo netto a base di gara, oltre all'ulteriore miglioramento del prezzo di affidamento, concludente nell'importo complessivo netto di € 33.150,00 a cui sarà aggiunta l'IVA al 22% sommando complessivamente a lordi € 40.443,00;
- dare atto che:
  - l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti, tenuto conto che qualora invece dai controlli effettuati emergessero cause ostative a rendere efficace la aggiudicazione medesima, si procederà a revocarla;

- l'impegno di spesa verrà effettuato con singoli affidamenti nell'ambito dei quadri economici dei progetti che si renderanno necessari per intervenire sulle infrastrutture, fino alla concorrenza massima di netti € 35.000,00 quale importo complessivo dell'Accordo Quadro medesimo, ai prezzi unitari posti a base di gara decurtati del ribasso offerto pari al 5%;

Richiamato, ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. Z2F32AF947;

Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG12;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

## D E T E R M I N A

- di prendere atto dell'esito della procedura informale per l'affidamento diretto del servizio tecnico per l'ESECUZIONE DI PROVE DI LABORATORIO SUI CONGLOMERATI BITUMINOSI DELLE INFRASTRUTTURE DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA, IN ACCORDO QUADRO, le cui prestazioni sono dettagliatamente descritte nello schema di contratto allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;
- di affidare direttamente, ai sensi degli artt. 31, comma 8 e 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché degli artt. 10, comma 1, lettera a) e 11, del vigente Regolamento Provinciale per la disciplina dei contratti, e in pendenza dei controlli di legge sui requisiti di cui all'art.80 del D.Lgs. 50/2016, il servizio tecnico di cui sopra al LABORATORIO GEOTECNOLOGICO EMILIANO con sede in Strada Naviglia, 5, 43122 Parma, P.IVA 00464720341 con il ribasso del 5,00% (cinquevirgolazerozeropercento) sull'importo netto a base di gara, oltre all'ulteriore miglioramento del prezzo di affidamento, concludente nell'importo complessivo netto di € 33.150,00 a cui sarà aggiunta l'IVA al 22% sommando complessivamente a lordi € 40.443,00;
- di dare atto che:
  - l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti, tenuto conto che qualora invece dai controlli effettuati emergessero cause ostative a rendere efficace la aggiudicazione medesima, si procederà a revocarla;
  - ai sensi e per gli effetti dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000: l'oggetto e il fine del contratto che si andrà a stipulare, consistono nell'ESECUZIONE DI PROVE DI LABORATORIO SUI CONGLOMERATI BITUMINOSI DELLE INFRASTRUTTURE DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA, IN ACCORDO QUADRO, nonché nell'acquisizione di detti servizi a fronte del pagamento di un corrispettivo;
  - le clausole ritenute essenziali sono quelle inerenti il prezzo, i tempi di effettuazione del servizio, le modalità di fatturazione e pagamento, le penali, clausole che sono contenute e più dettagliatamente descritte nello schema di contratto allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;

- con il LABORATORIO GEOTECNOLOGICO EMILIANO si procederà alla stipula del contratto, mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., tramite posta elettronica certificata;
- il Responsabile Unico del Procedimento, per il servizio in parola, l'Arch. Raffaella Pancioli, ha provveduto ad individuare l'operatore economico di cui sopra, in quanto è iscritto all'elenco degli operatori economici per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e di altri servizi connessi alla realizzazione di opere pubbliche" della Provincia di Reggio Emilia, ed inoltre è in possesso della capacità, della strumentazione e della comprovata esperienza nel settore, necessaria per curare al meglio il servizio in argomento, attestando che l'importo praticato è congruo in rapporto a quelli medi vigenti sul mercato per la tipologia del servizio da espletare, tenuto conto anche delle esigenze operative, della località nella quale dovrà essere espletato il servizio e della tipologia dello stesso;
- come previsto dall'art. 46, comma 2, della Legge 133/2008, il servizio rientra nelle attività istituzionali della Provincia, come stabilite dalla legge e poiché l'importo dello stesso è superiore a lordi € 5.000,00, dovrà essere trasmesso alla competente sezione regionale della Corte dei Conti, ai sensi della L. 266/05, per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione;
- l'impegno di spesa verrà effettuato con singoli affidamenti nell'ambito dei quadri economici dei progetti che si renderanno necessari per intervenire sulle infrastrutture, fino alla concorrenza massima di € 35.000,00, quale importo complessivo dell'Accordo Quadro medesimo, ai prezzi unitari posti a base di gara decurtati del ribasso offerto pari al 5%;
- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, si richiamano il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. Z2F32AF947.

Allegati:

- schema di contratto.

Reggio Emilia, lì 09/09/2021

IL DIRIGENTE DEL  
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile,  
Patrimonio ed Edilizia  
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n ..... del .....

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma .....

## SCHEMA DI CONTRATTO

**Oggetto: Contratto di affidamento del servizio di esecuzione di prove di laboratorio sui conglomerati bituminosi delle infrastrutture della Provincia di Reggio Emilia, in Accordo Quadro.  
CIG: Z2F32AF947**

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. .... del..... sono stati affidati a Codesta Impresa l'esecuzione dei servizi in oggetto, per l'importo netto di € \_\_\_\_\_, comprensivi di € \_\_\_\_\_ per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- la presente vale come documento contrattuale ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 va sottoscritta in modalità elettronica e ritornata allo scrivente Ente entro tre giorni dal ricevimento.
- per l'affidamento dei suddetti lavori, è stato stabilito di procedere con Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016;
- il corrispettivo massimo di lavori e servizi affidabili attraverso il predetto Accordo Quadro ammonta ad € 35.000,00;
- la durata dell'Accordo Quadro in oggetto è stabilita fino all'esaurimento dell'importo contrattuale e comunque per un massimo di quattro anni, ai sensi dell'art. 54, comma 1 del Codice;

### TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Tra la Provincia di Reggio Emilia, con sede in corso Garibaldi 59, rappresentata dall'ing. Valerio Bussei, Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia, sottoscrittore del presente atto e l'Impresa ..... con sede in via..... a ....., rappresentato da ..... sottoscrittore del presente atto si concorda e si stipula quanto segue:

- 1) La Provincia affida all'Impresa di cui sopra, che accetta, il servizio per l'esecuzione di **PROVE DI LABORATORIO SUI CONGLOMERATI BITUMINOSI DELLE INFRASTRUTTURE DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA, IN ACCORDO QUADRO**

che dovranno essere realizzati nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli e degli indirizzi segnalati dalla Provincia.

L'impresa dichiara di non trovarsi in situazione di incompatibilità nell'esecuzione dei presenti servizi ai sensi delle disposizioni vigenti, di non avere attualmente nessun rapporto di pubblico impiego e di essere in regola con il versamento dei contributi.

- 2) L'Impresa, a mezzo di ....., suo legale rappresentante, si obbliga ad eseguire i servizi in conformità alle sopra richiamate norme e alle disposizioni che il RUP potrà

dare in corso d'opera. L'Impresa dichiara, inoltre, che non sono stati attribuiti incarichi ad ex dipendenti o incaricati della Provincia – nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto – che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti dell'Impresa per conto della Provincia medesima negli ultimi tre anni di servizio.

- 3) Il termine per la consegna delle risultanze delle prove è fissato in giorni 30 dalla data di ogni singola lettera di affidamento.
- 4) L'ammontare dell'Accordo Quadro è di € 35.000,00 (IVA esclusa). La Provincia, nell'ambito del presente contratto, potrà affidare all'aggiudicatario i servizi di cui all'oggetto, ai prezzi unitari posti a base di gara decurtati del ribasso offerto, pari a 5,00%, entro il valore massimo dell'Accordo Quadro stesso, sopra riportato, tenuto conto che, come previsto all'art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto, la Provincia non è tenuta ad affidare interventi oltre il valore complessivo dell'Accordo Quadro.
- 5) La ditta aggiudicataria non vanta alcun diritto in merito all'ammontare dei servizi da eseguire nel periodo di validità del contratto.
- 6) La Provincia provvederà al pagamento in un'unica soluzione al termine dell'esecuzione, per ogni singolo ordine di servizio, come certificato dalla Provincia stessa a seguito di contabilità a misura, dietro presentazione di regolare fattura, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura stessa.
- 7) Ai sensi della Legge 136/2010 l'Impresa ha indicato il seguente conto corrente bancario dedicato, da utilizzare, sia in entrata che in uscita, per tutta la gestione contrattuale: ..... – Agenzia di ..... - c/c con Cod. IBAN: IT ....., intestato a ....., con sede a ....., in Via..... - C.F. e P.IVA .....

L'impresa dichiara inoltre che le persone delegate ad operare sul conto corrente suddetto sono le seguenti:

1. ....
2. ....

Si precisa che, a pena di nullità del contratto, tutti i movimenti finanziari relativi al servizio tecnico oggetto del presente contratto, devono essere registrati sul conto corrente dedicato sopracitato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (sono esentate le fattispecie contemplate all'art. 3, comma 3, della L. 136/2010).

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere per il presente contratto, il Codice Identificativo della Gara (CIG) che è **Z2F32AF947**.

E' fatto obbligo di provvedere a comunicare ogni modifica relativa alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto c/c dedicato. A pena di nullità assoluta, il professionista assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.

L'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari deve essere riportata in tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio di cui al presente contratto e la Provincia può verificare in ogni momento tale adempimento.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 136/2010, ne deve dare immediata comunicazione alla Provincia di Reggio Emilia e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Reggio Emilia. Ad integrazione di quanto prescritto in materia di tessera di riconoscimento dall'articolo 18, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, quest'ultima dovrà contenere, ai sensi dell'art. 5 della L. 136/2010, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori

autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 dovrà contenere anche l'indicazione del committente.

- 8) L'Ente ha dichiarato la possibilità di avvalersi della facoltà di non chiedere la garanzia per la cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103, comma 11, del D.Lgs 50/2016, in ottemperanza al citato articolo e ha richiesto un miglioramento del prezzo con ulteriore sconto;
- 9) E' vietata la cessione del presente contratto.
- 10) L'Impresa deve utilizzare per l'esecuzione del servizio attrezzature, utensili e macchine proprie; è quindi esclusa l'utilizzazione, anche in via eccezionale, di attrezzature, utensili e macchine della Provincia. Le attrezzature, macchine, ecc. devono essere utilizzate secondo le norme di buona tecnica, contenendo al minimo la rumorosità e nel rispetto delle vigenti norme di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro. L'Impresa si impegna a rispettare e far rispettare al proprio personale le misure di prevenzione e protezione da adottare. L'Impresa si impegna a fornire ed a far utilizzare al proprio personale i mezzi di protezione individuali più appropriati e ad utilizzare attrezzature ed apparecchiature, secondo le norme di prevenzione dei rischi e a segnalare alla Provincia eventuali deficienze riscontrate o particolari situazioni di pericolo. La Provincia si impegna a coordinare gli interventi finalizzati alla protezione e prevenzione dei rischi solo nel caso di contestuale esecuzione negli stessi luoghi di eventuali lavori o servizi diversi da quelli previsti dal presente contratto da parte di altre imprese affidatarie.
- 11) Nell'esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente contratto, l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese operanti nel settore, o negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti; l'Impresa si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. L'Impresa si obbliga ad osservare per quanto compatibili le disposizioni recate dal codice di condotta dei dipendenti pubblici recate dal D.P.R. 62/2013 ai sensi dell'art. 2, punto 3, del medesimo regolamento.
- 12) L'Impresa è responsabile dell'assolvimento di tutti gli obblighi e oneri assicurativi, infortunistici, assistenziali e previdenziali nei confronti dei dipendenti.
- 13) Il fatto che i subappalti non siano stati autorizzati alla data odierna non esime l'Impresa, in caso di violazione delle norme contrattuali, dalla responsabilità dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali sub-appaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nel caso in cui il contratto collettivo non disciplini la ipotesi del subappalto, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Provincia. Non sono in ogni caso considerati subappalti le commesse date dall'Impresa ad altre imprese per la fornitura di materiali. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo e nei precedenti, accertata dalla Provincia o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Provincia medesima comunicherà all'Impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo, se i lavori sono ultimati, destinando la somma così accantonata a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti; per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra l'Impresa non può opporre eccezioni alla Provincia. Oltre a quanto indicato nel presente articolo e precedenti la Provincia e l'Impresa, per le rispettive competenze, con riferimento al subappalto, assumono gli obblighi ed i doveri nascenti dal D.Lgs. 50/2016.

- 14) Non si fa luogo a revisione prezzi.
- 15) L'impresa ha consegnato il Documento di Valutazione dei Rischi. Tale documento, di cui non viene data lettura per esplicita volontà delle parti, si intende qui integralmente riportato in quanto facente parte integrante del presente atto, anche se non materialmente allegato.
- 16) Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione dei servizi per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione o per le scadenze inderogabili fissate negli ordini di servizio, viene applicata una penale pari all'*1 per cento dell'ammontare netto contrattuale* e complessivamente non superiore al 10% da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.  
Nel caso che l'Impresa non utilizzi in modo adeguato la segnaletica temporanea necessaria all'apertura dei cantieri stradali, è facoltà del Responsabile Unico del Procedimento applicare una penale giornaliera compresa tra il 2% e 5% *dell'ammontare netto contrattuale* per ogni giorno naturale consecutivo effettivo di mancato utilizzo della segnaletica, accertato dalla Direzione Lavori.  
Tali detrazioni saranno applicate sulle quantità di lavoro effettuate dall'inizio dei lavori.  
Nel caso il Responsabile riscontri la non omologazione di un mezzo e delle sue appendici utilizzato dalla ditta, La Provincia si tiene la piena facoltà di provvedere alla risoluzione del contratto, nel caso non si provveda immediatamente alla regolarizzazione.  
**L'importo delle penali è commisurato alla gravità dell'inadempimento, soprattutto in considerazione dei profili di responsabilità in materia di sicurezza nella circolazione stradale. La concreta irrogazione delle penali, da parte del Responsabile del Procedimento su circostanziate indicazioni fornite dal Direttore dei lavori, sarà valutata con criterio di gradualità ed in funzione del preminente interesse di tutela dell'Amministrazione.**  
Per l'incasso delle penali, oltre che per le altre fattispecie di inadempimenti contrattuali previste dalla legge, la Provincia avrà diritto di rivalersi sulla cauzione e l'Impresa dovrà reintegrarla nel termine che sarà prefissato, comunque non superiore a 20 giorni. Qualora l'appaltatore non ottemperasse a tale obbligo nel termine prima indicato, la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.
- 17) Per la risoluzione e per il recesso dal contratto si applicano gli artt. 108 e 109 del D.Lgs. 50/2016.
- 18) La competenza a conoscere delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto di appalto spetta, ai sensi dell'art. 20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato. E' escluso, pertanto, il deferimento al giudizio arbitrale delle eventuali controversie contrattuali.
- 19) La prestazione d'opera, di cui al presente contratto, si configura a tutti gli effetti come rapporto stipulato e regolato, per quanto non disciplinato dal presente atto, dagli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile.
- 20) Il presente contratto è impegnativo per entrambe le parti dopo la sua sottoscrizione.
- 21) Il presente atto viene sottoscritto, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016, mediante firma digitale. Anche ai fini dell'individuazione del foro competente, la sottoscrizione si intende avvenuta, per consenso delle parti, presso la sede della Provincia di Reggio Emilia, nella data corrispondente all'apposizione dell'ultima firma.
- 22) Per la risoluzione di eventuali controversie si applica la disciplina di cui agli artt. 204 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016.
- 23) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del C.C. l'Impresa dichiara di espressamente approvare ed accettare le disposizioni e le condizioni seguenti del presente contratto:  
Punto 7 (obblighi di tracciabilità - L. 136/2010 e ss.mm. e ii);

Punto 8 (obbligo al reintegro della cauzione);  
Punto 10 (divieto di cessione del contratto);  
Punti 12-13-14 (tutela dei dipendenti e responsabilità per inosservanza normativa);  
Punto 15 (esclusione revisione prezzi);  
Punto 17 (penali);  
Punto 18 e 19 (risoluzione del contratto e modalità di risoluzione delle controversie).

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA:

Il Dirigente del Servizio Infrastrutture,  
Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Edilizia  
f.to Ing. Valerio Bussei

L'IMPRESA: f.to

\_\_\_\_\_

Documento sottoscritto in forma digitale ai sensi del d.lgs. 82/2005.

---

*“(da sottoscrivere in caso di stampa)”*

*Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n ..... del .....*

*Reggio Emilia, li..... Qualifica e firma .....*”



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 686 del 09/09/2021.

Reggio Emilia, li 10/09/2021

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA